

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 ottobre 2020, n. 109

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE

OMISSIS

RACCOMANDA

1. l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;
2. l'utilizzo dell'App IMMUNI ai fini del controllo della diffusione del virus, nelle situazioni indicate dal D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;

ORDINA

che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:

1. i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
2. è fatto obbligo sull'intero territorio regionale a tutti i cittadini di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al

chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande; l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione è comunque da rispettare sui mezzi di trasporto, in tutte le aree pertinenti al chiuso e all'aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita, come descritte dall'articolo 9 della legge n. 114/98 (quali, a mero titolo di esemplificazione, parcheggi, giardini, aree gioco, piazzali antistanti gli ingressi), in tutte le aree pertinenti delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (quali, a mero titolo di esemplificazione, parcheggi, giardini, piazzali antistanti gli ingressi, marciapiedi dinanzi a entrata/uscita), nelle fasi di entrata e di uscita, nonché in tutti i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico; sono fatti salvi dagli obblighi i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore a sei anni, i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale ovvero i soggetti che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;

3. ai fini di cui al precedente punto 2), possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano *comfort* e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso; l'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico, l'igiene costante e accurata della mani) che restano invariate e prioritarie;
4. è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, secondo quanto disposto all'art. 1, commi 2 e 3, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;
5. è vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o privati;
6. l'accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell'emergenza è consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, nel rispetto di quanto disposto al precedente punto 2), con l'obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell'ingresso e fino all'uscita;
7. sono rigorosamente applicate sul territorio regionale le misure di informazione e prevenzione contenute nell'articolo 3 e nell'allegato 19 del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;
8. l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è autorizzato nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera b, e dell'allegato 8 del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;
9. l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle disposizioni regolamentari deliberate dalla Giunta della Regione Piemonte, è autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettere c e r, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 e nel rigoroso rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del medesimo D.P.C.M.;
10. l'attività sportiva o motoria all'aperto è autorizzata nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera d, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;
11. l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite – salvo che contrastino con i divieti relativi agli sport di contatto di cui all'articolo 1, comma 6, lettera g, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 – nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera f, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 e delle schede tecniche "Piscine" e "Palestre" contenute nelle

- “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”* allegata sub 1 al presente provvedimento;
12. ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del vigente decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, le attività dei comprensori sciistici possono essere svolte nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Impianti a fune” allegata sub 2 al presente provvedimento;
 13. lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 6, lettera i, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;
 14. assunto il parere di compatibilità epidemiologica di cui in premessa, le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 1, lettera l, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 e della scheda tecnica “Sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse” contenuta nelle *“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”* allegata sub 1 al presente provvedimento;
 15. gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 6, lettera m, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 e della scheda tecnica “Cinema e spettacoli dal vivo” contenuta nelle *“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”* allegata sub 1 al presente provvedimento;
 16. l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro nel rispetto dell’articolo 1, comma 6, lettera o, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;
 17. le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 6, lettera p, e degli allegati da 1 a 7 del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;
 18. il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 6, lettera q, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 e della scheda tecnica “Musei, archivi e biblioteche” contenuta nelle *“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”* allegata sub 1 al presente provvedimento;
 19. assunto il parere di compatibilità epidemiologica di cui in premessa, le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 6, lettera z, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 e delle schede tecniche “Strutture termali e centri benessere” e “Circoli culturali e ricreativi” contenute nelle *“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”* allegata sub 1 al presente provvedimento;
 20. è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 6, lettera aa, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;
 21. l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 6, lettera bb, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;
 22. le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni, nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 6, lettera dd, e dell’allegato 11 del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 e delle schede tecniche “Commercio al dettaglio” e

- “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)” contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegata sub 1 al presente provvedimento;
23. assunto il parere di compatibilità epidemiologica di cui in premessa, le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) e le attività di catering continuativo su base contrattuale sono consentite nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 6, lettera ee, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 e della scheda tecnica “Ristorazione” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegata sub 1 al presente provvedimento, disponendo che i ristoranti devono integrare l’elenco dei soggetti con prenotazione con l’elenco dei soggetti che non hanno prenotato, mantenendolo per un periodo di 14 giorni;
 24. la ristorazione con consegna a domicilio è consentita nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 6, lettera ee, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;
 25. è fatto divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche dalle ore 21,00 alle ore 7,00 agli esercenti di attività commerciali al dettaglio, agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande ed ai circoli culturali e sociali;
 26. a far data dal 18 ottobre 2020 è vietata l’apertura di qualunque attività commerciale al dettaglio dalle ore 0,00 alle ore 5,00, salva l’attività delle farmacie;
 27. assunto il parere di compatibilità epidemiologica di cui in premessa, le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 6, lettera gg, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 e della scheda tecnica “Servizi alla persona” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegata sub 1 al presente provvedimento; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;
 28. i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi sono consentiti nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 6, lettera hh, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;
 29. assunto il parere di compatibilità epidemiologica di cui in premessa, le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 6, lettera mm, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 e della scheda tecnica “Attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegata sub 1 al presente provvedimento;
 30. le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 6, lettera nn, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 e della scheda tecnica “Attività ricettive” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegata sub 1 al presente provvedimento;
 31. nell’ambito delle attività delle strutture ricettive esercitate nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 6, lettera nn, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 e in coerenza a quanto disposto al precedente punto 28, le attività ricettive dei rifugi alpini ed escursionistici devono essere conformate alle previsioni contenute nella scheda tecnica “Linee guida per lo svolgimento in sicurezza dell’attività all’interno dei rifugi alpini ed escursionistici”, allegata sub 3 al presente provvedimento, in luogo di quanto contenuto nella scheda “Attività ricettive”, richiamata dal citato punto 28;
 32. le attività del ballo sono sospese nel rispetto di quanto disposto all’articolo 1, comma 6, lettera n, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;
 33. è consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture, da svolgersi nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 e del presente provvedimento;

34. l'attività degli uffici pubblici, ivi compresa quella giudiziaria, aperta al pubblico deve essere svolta nel rigoroso rispetto della scheda tecnica "Uffici aperti al pubblico" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative" allegate sub 1 al presente provvedimento;
35. ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del vigente decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, rimane autorizzato lo svolgimento di attività ludiche con materiali che non consentono una puntuale ed accurata igienizzazione, quali le carte da gioco, nel rigoroso rispetto delle seguenti indicazioni:
- è fatto obbligo di utilizzo della mascherina;
 - è fatto obbligo di igienizzare frequentemente le mani e le superfici di gioco;
 - è fatto obbligo di rispettare il distanziamento fisico di almeno un metro sia tra i giocatori dello stesso tavolo sia tra i giocatori di tavoli adiacenti;
- e della scheda tecnica "Circoli culturali e ricreativi" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative" allegate sub 1 al presente provvedimento;
36. ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del vigente decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, rimane consentita la messa a disposizione di giornali cartacei per pubblica lettura nel rigoroso rispetto delle seguenti indicazioni:
- è fatto obbligo da parte dei gestori dei locali di assicurare la sanificazione delle mani da parte degli utenti prima e dopo il contatto con i giornali;
 - è fatto obbligo di indossare la mascherina durante la lettura e la manipolazione dei giornali cartacei;
 - è raccomandato di mettere a disposizione più copie dei quotidiani cartacei, rimuovendole al termine della giornata; si raccomanda analogo trattamento per gli altri periodici cartacei;
- e della scheda tecnica "Circoli culturali e ricreativi" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative" allegate sub 1 al presente provvedimento;
37. l'attività di trasporto pubblico deve essere svolta nel rigoroso rispetto delle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico" allegate sub 15 al D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, richiamando le Autorità vigilanti al puntuale sanzionamento dei comportamenti difforni, in particolare per quanto riguarda il mancato rispetto dell'obbligo di regolare utilizzo della mascherina e del divieto di trasporto di viaggiatori in piedi;
38. le strutture residenziali socio-assistenziali sono tenute ad accreditarsi tempestivamente sulla piattaforma regionale "COVID-19 – Gestione RSA" al fine di comunicare idonee informazioni sulla situazione sanitaria della struttura e le aziende sanitarie competenti territorialmente devono vigilare sul corretto adempimento di tale obbligo;
39. l'attività della Unità di crisi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020 è confermata fino al 31 gennaio 2020 ed è organizzata in modalità H12;
40. in recepimento alla avvenuta nomina del Direttore del D.I.R.M.E.I., l'articolo 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020 è aggiornato indicando il dott. Emilpaolo Manno quale Coordinatore/ "Commissario per la gestione delle politiche sanitarie per l'emergenza COVID-19";
41. il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.

Il presente decreto ha decorrenza dal 16 ottobre 2020 sino al 13 novembre 2020.

INFORMA

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Alberto Cirio

Allegati 1,2 e 3